

Sezione Prima

DOTTRINA

PANDEMIA, NUOVI LAVORI (E SERVIZI) ESSENZIALI E NUOVE LIBERTÀ *

GABRIELLA NICOSIA **

Abstract: L'imprevista emergenza epidemiologica correlata alla diffusione del COVID 19 ha posto sotto gli occhi di tutti l'essenzialità di alcuni lavori e anche di alcuni modi di lavorare della cui positiva necessità nessuno, forse, si era accorto.

I lavori attraverso le piattaforme hanno continuato ad essere svolti, colmando il vuoto obbligato lasciato dal lockdown eteroimposto. Alcuni lavori (e modalità di lavoro) sono diventati essenziali durante la pandemia, rinnovando alcuni interrogativi. È possibile una coscienza di classe – necessaria per esprimere compiutamente tutte le libertà sindacali racchiuse nella nostra Carta Costituzionale – che passa dal web e si traduce in azioni e pressioni che necessitano di peculiari modelli regolativi?

Parole chiave: Pandemia – Servizi essenziali – Libertà sindacale e conflitto – Mondo digitale

Abstract: *The unexpected epidemiological emergency related to the spread of COVID 19 highlighted the essentiality of some work types and also some ways of doing them whose positive need nobody maybe had noticed before.*

Working across the platforms continued to be carried out, meeting the need of the mandatory prohibition heteroimposed by the lockdown. Some jobs (and ways of working) became essential during the pandemic, renewing some questions. Is it possible to have a class consciousness – necessary to fully express all the trade union freedoms included in our Constitutional Charter – that passes from the web and results in actions and pressures that need peculiar regulatory models?

Keywords: *Pandemic – Essential services – Trade union freedom and conflict – Digital world*

Sommario: 1. L'emergenza Covid19 e gli scenari del non lavoro. – 2. L'eleganza del web. – 3. Il non lavoro ha cambiato il lavoro: a chi spetta "scioperare" e come? – 4. Il bisogno di protezione nel lavoro digitale ai tempi del Covid19 e oltre. – 5. Aspettando il sindacalismo nel web.

1. L'emergenza Covid19 e gli scenari del non lavoro

La pandemia dell'anno 2020 sarà a lungo ricordata dai giuslavoristi come l'evento che ha innescato il processo di autentica accettazione di tutto un nuovo modo

* Il presente contributo è destinato agli *Studi in onore di Francesco Santoni* e sviluppa il piano della ricerca dell'Università degli Studi di Catania "PIACERI" all'interno del progetto dal titolo *Soggetti e Macchine tra Autonomia e Responsabilità: quali Tutele?* (S.M.A.R.T).

** Professore associato di Diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Catania.

di lavorare e l'ammissione della positiva necessità di ricorrere, in modo generalizzato, a forme di lavoro "altre" da quelle tradizionalmente conosciute e radicate soprattutto nell'immaginario collettivo. Si può dire sia stato un tragico punto di snodo che ha indotto un attonito popolo ad osservare, talvolta con sentimenti di profonda gratitudine, il silenzioso affermarsi, per esempio, dei fattorini del web (meglio noti come *riders*) nelle forme di una strategica risorsa per coprire servizi essenziali tipici dell'emergenza, quali, in particolare, la consegna della spesa a domicilio, ma penso pure ai prodotti farmaceutici.

A molti è certamente capitato di osservare, durante i frequenti notiziari di aggiornamento dell'evoluzione epidemiologica, i cartelloni dei *riders* con la scritta "siamo un servizio pubblico essenziale". Del resto, attenti studiosi hanno pure evidenziato che "torna [...] in primo piano non solo la funzione essenziale ma persino la dimensione eroica del lavoro: basti pensare all'obbligo di prestare lavoro nei servizi essenziali, a partire dalla sanità"¹. In un momento storico in cui in Italia veniva disposto il confinamento forzoso e si rimaneva col fiato sospeso, anzi bloccati, dinanzi ad un evento tanto impreveduto (seppure, forse, prevedibile) quanto emotivamente disarmante, qualcuno continuava a muoversi per prestare la propria attività lavorativa, con la variabile nuova della destinazione funzionale essenziale del proprio operato, in ragione del tragico contesto. Ferma restando l'encomiabile prosecuzione del lavoro di tutto il settore sanitario, ma pure della filiera alimentare (fino al segmento della vendita nei supermercati e negozi di generi alimentari) e delle categorie essenziali espressamente indicate nei vari d.p.c.m. che si sono susseguiti, alcuni peculiari lavori, strettamente intrecciati con le esigenze emergenziali del periodo, sono proseguiti².

E così i fattorini che si sono preoccupati di fare la spesa per gli anziani o quelli che hanno consegnato farmaci a domicilio, ma pure, e più in generale, tutti i vettori, a vario titolo, impegnati a recapitare gli unici beni acquistabili attraverso note piattaforme on line, si sono ritrovati catapultati in un tipo di lavoro connotato da una specifica funzione: far fronte all'emergenza epidemiologica ed alla chiusura obbligatoria della gran parte degli esercizi commerciali. Persino la consegna del materiale scolastico, non altrimenti reperibile, perché non riconducibile ad un esercizio commerciale ritenuto essenziale, poteva ben rientrare a pieno titolo nelle riflessioni appena sviluppate.

Non voglio dire che *d'embrée* i fattorini del web si siano trasformati in un servizio davvero pubblico e davvero essenziale, ma certamente un passo importante è stato compiuto nella direzione del riconoscimento della loro positiva necessità.

¹ Così l'*Editoriale* dei DIRETTORI della rivista *LD*, 2, 2020.

² Tutte le attività sospese sono state indicate con codici ADECO in diversi d.p.c.m. (11 marzo, 22 marzo) ma pure con specificazioni nel decreto MISE del 25 marzo 2020. Restavano possibili tutti gli acquisti su internet, attraverso radio e televisione, attraverso distributori automatici, insomma tutto quanto fosse coerente con il distanziamento sociale.

Questo riconoscimento potrebbe determinare, ora, un duplice ordine di ricadute: verso il lavoratore, con riguardo alle tutele e cautele nell'esercizio della propria prestazione di lavoro e verso la collettività dei consociati, quanto alla tutela e cautela dell'interesse di cui è portatrice ed esposto al possibile conflitto con le prime.

Ed in effetti, se può trasformarsi in un servizio essenziale la fruizione del Colosseo e degli altri siti culturali³, allo stesso modo, può diventare un bene essenziale la ricezione a domicilio delle mascherine protettive da Covid19 o, più semplicemente, della spesa del supermercato. Come ho avuto modo di osservare qualche tempo fa, prima che la pandemia irrompesse nelle nostre vite, l'interesse pubblico situato nei cittadini avanza, si diversifica e si espande, orientando gli interventi di protezione nei servizi pubblici, ma, più in generale, nelle istituzioni; tutto questo per la naturale vocazione dell'art. 97 Cost.⁴ a prendersi cura delle legittime aspettative della collettività dei consociati, siano essi clienti di avvocati, utenti di farmacie o di servizi di trasporto, siano essi studenti universitari, famiglie che pagano le tasse universitarie o semplici acquirenti on-line⁵. Proprio in quella occasione ipotizzavo, pensando in verità di fantasticare, scenari assai simili a quelli che l'emergenza Covid19 ha portato alla ribalta. Riflettendo, infatti, sulla possibile astensione dal lavoro dei fattorini del web e sulle attese frustrate dei fruitori del servizio di consegna, affermavo che "chiedere i danni, solo per fare una ipotesi al limite del paradosso, ai lavoratori che

³ Come si ricorderà, nel 2015 è stato emanato il d.l. n. 185, con l'obiettivo di allargare ulteriormente il ventaglio dei beni costituzionali da mettere sotto tutela, sia pure nella salvaguardia del godimento del diritto di sciopero.

⁴ La norma citata è la culla della protezione dell'interesse pubblico espresso innanzitutto dal "buon andamento" ma anche dalla imparzialità verso i consociati. Ciò è denso di significati se solo si pone attenzione alla erogazione dei servizi pubblici alla collettività dell'utenza. Erogazione che non può essere vanificata dalle manifestazioni conflittuali *de quibus*. Peraltro la Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, all'art. 41, configura un vero e proprio "diritto alla buona amministrazione". Appare, cioè, consacrato, almeno in ambito sovranazionale, il "diritto" dei cives ad essere posti al centro dell'agire pubblico di modo tale che è il contenuto delle relative pretese a modulare l'esecuzione della funzione pubblica e non il contrario. Un diritto, insomma, che appare un *quid pluris* rispetto alle previsioni del nostro ordinamento espresse dal principio di buon andamento e imparzialità contenuto nell'art. 97 della nostra Costituzione. Su questi temi si legga CASSESE, *Il diritto alla buona amministrazione*, in *European Review of Public Law*, 2009, 21, 1037 ss., 1040.

⁵ Del resto, nell'endiadi "servizio pubblico" ciò che rileva non è tanto il regime pubblico sotteso al servizio medesimo – che è rilevante ad altri fini – ma l'imprescindibile elemento della destinazione alla collettività. Insomma sono pubblici, i servizi, perché soddisfano bisogni della collettività. Si leggano, a tal proposito, gli studi di BALLESTRERO, in Ballestrero-Romagnoli (a cura di), *Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*, Bologna-Roma, 1994, spec. *Commento sub art. 1*, che spiega come "nel definire servizio pubblico la legge in commento sembra aver fatto propria quella corrente nozione oggettiva, che identifica "pubblico" con "destinato alla collettività"[...]", e RUSCIANO, *Lo sciopero nei servizi essenziali*, in *DLRI*, 1988, spec. 397, cui si deve la chiara osservazione secondo la quale "È noto infatti che non tutti i servizi essenziali sono pubblici e non tutti i servizi pubblici sono essenziali".

si occupano dei servizi a domicilio, poiché non è arrivata in tempo una cena in casa, appare certamente sproporzionato rispetto all'aver esercitato legittimamente una libertà riconosciuta dalla Carta Costituzionale. A conclusioni diverse si potrebbe giungere, per esempio, rispetto a quei lavoratori da cui dipenda, attraverso il web, la consegna di materiale farmaceutico o sanitario essenziale per la cura di un paziente"⁶. Oggi varrebbe la pena tenere in considerazione anche la doglianza per il mancato recapito della spesa a domicilio.

Non metto in dubbio che quando ho provato a formulare quelle ipotesi, il quadro prefigurato poteva davvero apparire apocalittico e assai fantasioso, ma la storia, da sempre, ci insegna che nulla può essere dato per scontato, che gli scenari sono mobili e che anche l'imprevedibile (e per ipotesi previsto) può riempirsi di concretezza. Un po' come il viaggio sulla luna o il sottomarino di Jule Verne⁷ e, volendo restare ancora più vicini ai nostri temi, pure la materializzazione di scenari globali di pseudo società distopiche come quelle descritte da Orwell⁸, tanto per citarne uno, cui in molti hanno pensato durante gli interminabili mesi del *lockdown*.

2. L'eleganza del web

Negli ultimi anni è emerso in modo dirompente il fenomeno dei *worker* digitali su impulso dell'esercito di lavoratori che popola l'universo della *gig economy* e del lavoro *on demand* in genere.

L'emergenza Covid-19 oltre ad assumere il ruolo di cassa di risonanza di queste pratiche, ha svolto pure la funzione, inaspettata e imprevedibile, di moltiplicatore del ricorso ai lavori con (e su) piattaforma digitale, in tutte le relative variegate espressioni. Pure il ricorso allo *smart working*, quale unica tipologia di lavoro possibile durante l'emergenza, può essere annoverato come una delle manifestazioni di questa incrementale affermazione del lavoro attraverso le piattaforme.

Come si sa, per un verso, la chiusura – con il susseguirsi dei decreti ministeriali dei mesi di marzo 2020 di cui si è detto più sopra – degli esercizi commerciali e delle attività di ristorazione ha determinato un rilancio della richiesta di cibo a domicilio (il *food delivery*), ma per altro, e se vogliamo, più interessante verso, si è assistito, come accennato nella premessa, al progressivo diversificarsi della richiesta di intervento dei fattorini del web. Ora per consegnare la spesa a domicilio, ora persino per l'acquisto di farmaci e altri beni necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Per non parlare del formidabile balzo in avanti del numero dei lavora-

⁶ Se si vuole, NICOSIA, *Conflitto collettivo e nuovi lavori*, Torino, 2018.

⁷ Nei famosi romanzi *Dalla terra alla luna*, 1865 e *Ventimila leghe sotto i mari*, 1870.

⁸ Il noto *1984*, pubblicato nel giugno del 1949.

tori che hanno avuto accesso allo *smart working*. Dall'indagine condotta dall'Osservatorio del Politecnico di Milano, che da anni indirizza un focus sull'implementazione del lavoro agile nel nostro ordine giuridico interno, si rileva un incremento esponenziale di lavoratori in modalità da remoto⁹. Quando a lavorare *smart*, in una fase di poco precedente, erano solo poche centinaia di unità di personale.

Nessuno, prima di questo peculiare frangente storico, avrebbe potuto ipotizzare il ricorso così massivo alle prestazioni su piattaforma in generale, e dei *riders* in particolare, per lo svolgimento di attività assai lontane dall'immaginario collettivo. Lo sconvolgimento delle abitudini ha costretto tutti a fare i conti con questa nuova dimensione lavorativa e con tutte le problematiche che ne sono naturalmente derivate.

Cosa potrebbe accadere in situazioni come queste, che non si esclude possano tornare a verificarsi, se i medesimi decidessero di sospendere le proprie prestazioni? Nessuno può dire, infatti, come si lavorerà e, soprattutto, chi lavorerà nel 2021, se mai dovessimo confrontarci con la recrudescenza del fenomeno, e, a maggior ragione, nessuno può dire se il futuro ci riserva ancora pandemie e blocchi dell'attività lavorativa e della produzione tradizionale. Allo stato, l'unica certezza, come di recente osservato da qualche studioso, è che il lavoro del secondo millennio “[...] sarà sempre più “lavoro su piattaforma digitale”, sempre più lavoro a distanza o da remoto, sempre più misurato in base al rendimento *lato sensu* inteso e non in base alla durata; e ciò – questo è il punto – indipendentemente dalla natura subordinata, autonoma, libero-professionale, perfino continuativa piuttosto che occasionale”¹⁰.

Lasciando da parte la tematica del lavoro agile (*smart working*) per la quale si rinvia ai contributi racchiusi in questo numero¹¹ e a riflessioni prospettate in altra sede¹², va qui, piuttosto, osservato che avanza un popolo, quello dei *worker* digitali, portatore di un, ormai non più trascurabile, interesse al conflitto, correlato al bisogno, rilevato su scala globale, di ottenere il riconoscimento di una vera dipendenza economica¹³.

⁹ Molte informazioni sono acquisibili su <https://blog.osservatori.net/>.

¹⁰ TURSÌ, *La disciplina del lavoro etero-organizzato: tra riqualificazione normativa del lavoro subordinato, tecnica rimediale, e nuovo paradigma di protezione sociale*, in *LDE*, 2020, 1.

¹¹ Si legga lo scritto di CARLA SPINELLI, e della stessa Autrice, *Tecnologie digitali e lavoro agile*, Bari, 2018, nonché ZUCARO.

¹² NICOSIA-SARACINI-SPINELLI, *Il datore di lavoro pubblico alla prova dell'emergenza Coronavirus*, Osservatorio, in *RGL*, 2020, 2, fruibile on line in www.ediesseonline.it. Per ragionamenti sviluppati nell'immediatezza del lockdown sia consentito pure rinviare a NICOSIA, *Lo smart working ai tempi del Covid19 e oltre*, in www.bollettino.unict.it. Più in generale si legga BROLLO, *Il lavoro agile nell'era digitale tra lavoro privato e pubblico*, in questa *Rivista*, 2017, 1, 125.

¹³ La dottrina rammenta, infatti, che “occorre almeno segnalare il pericolo dei consueti tentativi di “fuga” dal diritto del lavoro, attraverso il reinquadramento in termini di lavoro autonomo e/o di autoimprenditorialità di servizi realizzati da prestatori economicamente o giuridicamente dipendenti dal-

Che il problema sia concreto, lo dimostra la questione che la Commissione di Garanzia ha dovuto affrontare nella fase emergenziale con riguardo alla proclamazione di uno sciopero da parte della sigla USB. È stato affermato, infatti, che “ad avviso della Commissione, in un contesto di conclamata emergenza sanitaria di natura epidemiologica, l’effettuazione di astensioni collettive dal lavoro nei servizi pubblici essenziali sarebbe inopportuna, in quanto contribuisce a generare un diffuso senso di insicurezza e a produrre incalcolabili danni alla collettività, determinando un non accettabile aggravio alle istituzioni e/o aziende coinvolte nell’attività di prevenzione della diffusione della pandemia, e rischierebbe di vanificare le azioni di contenimento di cui ai recenti provvedimenti governativi. [...] D’altronde i provvedimenti adottati dal governo, non a caso, considerano «misura urgente per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale» l’erogazione dei servizi di pubblica utilità e di quelli connessi «ai servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146», senza operare alcuna distinzione tra attività o specifici ambiti territoriali”¹⁴.

Non si può escludere a priori che i fattorini del web sentano forte, e in modo viepiù crescente, il bisogno di affermare le proprie rivendicazioni, magari prospettando la sospensione della propria attività. Del resto, ovunque vi sia un conflitto di interessi emerge prepotente l’interesse al conflitto.

L’osservazione di fenomeni quali quelli appena decritti, rende più evidente il percorso speculare che è possibile individuare e seguire nella emersione delle recenti aggregazioni correlate ai lavori digitali. Sotto altro aspetto va pure detto che il conflitto e il relativo manifestarsi seguono le sorti della generale tendenza ad uscire dalle mura dell’impresa, collocandosi al di fuori dei luoghi di lavoro, intesi in senso tradizionale, ma non per questo perdendo la propria *vis* persuasiva nei confronti dell’interlocutore datoriale (e non). L’apertura del *black box* dell’impresa¹⁵ segnerebbe l’avvio di una vera trasformazione del conflitto come fenomeno sociale¹⁶.

l’“algoritmo datoriale” così D’ONGHIA, *Lavori in rete e nuove precarietà: come riformare il welfare state*, in *Quaderno n. 2, RGL*, 2017, 83.

¹⁴ Riporto la sintesi rinvenibile su *RGL news* 2020, 2, 30.

¹⁵ Dimostrata pure dall’affermarsi delle teorie sulla RSI (responsabilità sociale dell’impresa), per la quale rinvio agli scritti di NAPOLI, in Napoli (a cura di), *La responsabilità sociale delle imprese*, in *Vita e pensiero*, Milano 2005; DEL PUNTA, *Responsabilità sociale dell’impresa e diritto del lavoro*, in *LD*, 2006, 41 ss.

¹⁶ Lo sciopero delle donne dell’8 marzo 2017 è stato un chiaro esempio in tal senso. Seppure bisogna distinguere fra le astensioni con addentellati nella sospensione della prestazione di lavoro *stricto sensu* inteso, che certamente non creano dubbi sulla matrice di astensione collettiva riconducibile sotto l’egida dello sciopero e quella parte, invece, correlata alla sospensione di obblighi morali e non giuridici. Lo sciopero appena menzionato si è caratterizzato per l’invito a fermare “la produzione e la riproduzione” evocando la nota vicenda sottesa alla Lisistrata di Aristofane che come osserva la dottrina non può essere assimilata alla fattispecie dello sciopero; cfr. in questo senso MAZZOTTA, *Diritto sindacale*, 2014, spec. 176. Pure GAETA, *Appunti dal corso di diritto del lavoro*, ci ricorda che oggi il termine

Ormai si è pure abituati ad accettare l'immagine di una impresa assai lontana dalla iconografia classica, spesso destrutturata talché a volte nemmeno il datore di lavoro, in quanto tale, è veramente riconoscibile. Spesso non si tratta nemmeno di un solo (presunto) datore di lavoro ma di 20 o 30 capi diversi ogni anno¹⁷. Per giungere sino all'ipotesi estrema (se non addirittura surreale) di considerare l'algoritmo, e cioè la formula che determina il coinvolgimento del lavoratore *on demand*, il vero datore di lavoro¹⁸.

Insomma si esce dalle mura fisiche dei tradizionali luoghi di lavoro per approdare ad una piazza virtuale in cui appare quasi spontanea l'aggregazione *uti singuli*¹⁹.

Vedremo più avanti dove conduce questo ragionamento alla luce dei risvolti storici dell'ultimo anno.

3. Il non lavoro ha cambiato il lavoro: a chi spetta "scioperare" e come?

Nelle economie occidentali avanzate lo sciopero, in quanto tale, è in declino. Lo dimostrano le statistiche²⁰ e questo non perché sia possibile specularmente osservare una progressiva pacificazione nelle relazioni di lavoro. Non si può certo dire che sia stata raggiunta la pace sociale, piuttosto lo sciopero risulta, molte volte, impraticabile, sia per chi non gode di un minimo di stabilità occupazionale sia per chi l'occupazione la vede minacciata dal "ricatto"²¹ della delocalizzazione²².

sciopero è andato oltre la sua nozione, abbracciando ogni forma di protesta che "[...] si estrinsechi nel non fare qualcosa che è 'normale' fare [...]".

¹⁷ Sul tema PRASSL-RISAK, *Sottosopra e al rovescio: le piattaforme di lavoro on demand come datori*, in *RGL*, 2017, 219 ss., spec. par. 3.

¹⁸ LASSANDARI, *Problemi di rappresentanza e tutela collettiva dei lavoratori che utilizzano le tecnologie digitali*, in *Quaderni n. 2*, *RGL*, 2017, 64, osserva che "non a caso si teorizza e scrive che i lavoratori, beninteso su certi presupposti, sarebbero dipendenti della piattaforma ovvero addirittura dell'algoritmo. Non cioè di una persona o di un'impresa ma di una infrastruttura tecnologica o di un sistema di calcolo (come dire che si è rispettivamente dipendenti di una autostrada o linea ferroviaria nonché di un'addizione o moltiplicazione...)". LOI, *Un'introduzione al tema del lavoro nella gig economy*, in *Quaderno n. 2*, *RGL*, spec. 26, evidenzia come "Le difficoltà nell'identificazione del datore di lavoro e dei confini dell'impresa nella gig economy sono alla base del tema della definizione dei diritti collettivi. Verso chi i lavoratori esercitano i loro diritti collettivi?".

¹⁹ Questa è la logica sottesa a tutti i social network e in generale alle web community.

²⁰ Sono riflessioni di ORLANDINI, *Conflitto collettivo*, in *Enciclopedia del diritto, Annali IX*, Milano, spec. 95.

²¹ Così ORLANDINI, *Conflitto collettivo*, cit.

²² Osserva VALLEBONA, *Conflitto collettivo e crisi economica*, in Pino G. (a cura di), *Diritti fondamentali e regole del conflitto collettivo*, Milano, 2015, 39 che "se le imprese stanno per fallire o comun-

Eppure il sogno e il bisogno di ottenere ascolto sulle proprie legittime rivendicazioni non è venuto meno e non sono contestualmente venute meno nemmeno le esigenze di controllo e di governo della conflittualità. Al contrario, il conflitto resiste, anzi abbisogna, a maggior ragione oggi, di accurata regolazione²³.

La domanda alla quale si è spinti a rispondere è tutta condensata nella possibilità, o meno, di riconoscere ai fattorini del web il diritto (o libertà?) di astenersi dal lavoro, ed eventualmente a che titolo, e ancora se da questa astensione possa, per ipotesi, scaturire un pregiudizio da contemplare (e disinnescare) per altri beni/interessi costituzionalmente tutelati.

I mesi di *lockdown* forzoso, correlati alla pandemia, e la sospensione di gran parte delle attività – fatta eccezione, solo per fare degli esempi, per i lavori traducibili in *smart working* o per l'essenziale funzione di tutti i *riders* – hanno di fatto determinato una trasfigurazione dei luoghi della protesta. Ancora un cambio di pelle dello sciopero, che potrebbe rilanciare il fatto in sé della coalizione quale motore del conflitto medesimo.

Il “non lavoro” di molti ha determinato, in verità, un’accelerazione del ricorso a certi lavori *on demand* (e alle piattaforme in genere²⁴) e contestualmente ha spinto alcuni dei lavoratori di questo universo, i *riders*, a coalizzarsi per avanzare le proprie rivendicazioni e ottenere il riconoscimento sperato di tutele e condizioni di lavoro più adeguate²⁵.

Per sciogliere il nodo applicativo, sopra prospettato, ad avviso di chi scrive, non è risolutivo addentrarsi nella difficile e controversa questione della qualificazione giuridica del lavoro dei *worker* digitali²⁶. Si potrebbe, infatti, accogliere l’idea di

que non guadagnano più, lo sciopero economico non serve [...] non c’è alcuna regola al mondo che impedisce di trasferire capitali per creare un’impresa nei c.d. paesi emergenti”.

²³ Sia consentito rinviare alla lettura di NICOSIA, *Conflitto collettivo e nuovi lavori*, cit.; ma cfr. ORLANDINI, *Conflitto collettivo*, cit., 95.

²⁴ Amazon, per esempio, ha creato uno specifico portale per reperire manodopera, posto l’aumento della domanda di servizi. Cfr. MAROCCO cit. più avanti alla nota 54.

²⁵ “Siamo stati considerati – spiegano – un servizio pubblico essenziale, dei lavoratori indispensabili, alcuni ci hanno definito degli eroi, ma le condizioni di lavoro sono peggiorate. Lavoriamo con contratti di prestazione occasionale senza alcun tipo di tutela, di garanzia e di diritto. Noi l’abbiamo urlato a gran voce in questi mesi. Come può un lavoratore indispensabile lavorare per 3 euro l’ora? È una contraddizione evidente e per questo ci siamo fatti sentire”, questa la protesta dei *riders* bolognesi in www.bolognatoday.it.

²⁶ In questo lavoro, non ci si addentrerà nella intricata questione della qualificazione del lavoro dei *riders*, come, del resto, non sarà approfondita la correlata querelle giurisprudenziale culminata nella pronuncia della Corte cass. n. 1663/2020. Seppure va qui almeno evidenziato come il Supremo Collegio, al fine di assumere le proprie determinazioni, abbia abbracciato un’ottica per molti aspetti rimediabile. Su tutti questi temi si rinvia alla ormai vasta letteratura sul tema. Senza pretesa di esaustività, ma a mero titolo esemplificativo, si leggano CARABELLI-FASSINA (a cura di), *La nuova legge sui riders e sulle collaborazioni etero-organizzate*, Atti del terzo Seminario annuale della Consulta giuridica

una Carta dei diritti, fondata su tutele generali e indifferenti alla qualificazione²⁷. Appare francamente assai più utile abbandonare il braccio di ferro qualificatorio per accogliere un approccio per molti versi più funzionale: individuare uno zoccolo duro di tutele valido per tutti e inerente la persona del lavoratore, liberandosi, così, dalla insopportabile fatica di incasellare esattamente questo modo di lavorare all'interno di tipi tradizionali (autonomi o subordinati che siano)²⁸. Diversamente si

Roma, 17 dicembre 2019, Roma, 2020; MAGNANI, *Subordinazione, eterorganizzazione e autonomia tra ambiguità normativa e operazioni creative della dottrina*, in *DRI*, 2020, 105 ss.; PERULLI, *Il diritto del lavoro "oltre la subordinazione": le collaborazioni etero-organizzate e le tutele minime per i riders autonomi*, in *WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT*, n. 410/2020; NOGLER, *Gli spazi di lavoro nelle città tra innovazioni tecnologiche e "regressioni" interpretative*, in Occhino (a cura di), *Il lavoro e i suoi luoghi*, in *Vita e Pensiero*, 2018; BARBIERI, *Della subordinazione dei ciclofattorini*, in *LLI*, 2019, 5, n. 2; F. CARINCI, *La subordinazione rivisitata alla luce dell'ultima legislazione: dalla subordinazione alle subordinazioni?*, in *ADL*, 2018, 1, 961; PALLINI, *Dalla eterodirezione alla eterorganizzazione: una nuova nozione di subordinazione?*, in *RGL* 2016, I, 65 ss.; prendono le mosse dalla pronuncia della Cassazione gli scritti di MARESCA, *La disciplina del lavoro subordinato applicabile alle collaborazioni etero-organizzate (nota a Cass. n. 1663/2020)*, in *DRI*, 2020, 1; BIASI, *Tra fattispecie ed effetti: il "purposive approach" della Cassazione nel caso Foodora*, in *LDE*, 2020, 1. Con riguardo alle pronunce di merito v. CARABELLI, SPINELLI, *La Corte d'Appello, ribalta il verdetto di primo grado: i riders sono collaboratori etero-organizzati*, in *RGL*, 2019, 1, 91 ss.; DEL PUNTA, *Sui riders e non solo: il rebus delle collaborazioni organizzate dal committente*, in *RIDL*, 2019, 358; CARINCI M.T., *Il lavoro eterorganizzato si fa strada ... sulle ruote dei riders di Foodora*, in *RIDL*, 2019, 350; DE LUCA TAMAJO, *La sentenza della corte d'appello Torino sul caso «Foodora»*, in *LDE*, 2019, 1; TOSI, *L'art. 2, comma 1, d.lgs n. 81/2015: una norma apparente?*, in *ADL*, 2015, 1127. Proprio quando questo lavoro è stato consegnato per la pubblicazione, ha avuto diffusione il numero straordinario di Massimario di Giurisprudenza del Lavoro. Il numero in questione, che racchiude contributi di spessore, è tutto dedicato a questi temi, a partire proprio dalla vivace querelle giurisprudenziale. Posso solo limitarmi a farvi rinvio. In generale, sui percorsi di riordino delle tipologie nel nostro ordinamento, si legga L. ZOPPOLI, *Il riordino dei modelli di rapporto di lavoro tra articolazione tipologica e flessibilizzazione funzionale*, in *WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT*, n. 213/2014.

²⁷ È la proposta, per esempio, della *Carta dei diritti universali del lavoro* di CGIL.

²⁸ Basterebbe, insomma, superare la "barriera qualificatoria" per approdare a "[...] soluzioni universali volte ad assicurare tutele diffuse che prescindono dalla natura dei rapporti di lavoro e sono legate soltanto alla persona del lavoratore [...] e all'attività da questi concretamente svolta. Altrimenti si ottiene solo l'effetto perverso per cui le incertezze nella qualificazione del rapporto, come condizione per l'applicazione delle tutele, conducano inesorabilmente alla rinuncia ad esse da parte dei lavoratori. Rinvio all'analisi di CARABELLI, *Presentazione del Convegno e introduzione dei lavori*, in *Quaderni n. 2 di RGL*, 2017, 11. E che fra queste tutele diffuse debba rientrare pure il diritto/libertà di astenersi dal lavoro è pacifico. Già SANTONI, *Lo sciopero*, IV ed., 1999, affermava che il diritto di sciopero "[...] assume una funzione strumentale corrispondente al generale principio di elevazione e di progresso della personalità umana, a prescindere dalla sua discussa qualificazione giuridica". Sulle tutele riconosciute ai lavoratori autonomi nella emergenza pandemica si veda SCARPELLI, *Il lavoro autonomo nell'emergenza tra bisogno, (poche) tutele, regole del contratto*, in Bonardi-Carabelli-D'Onghia-Zoppoli L. (a cura di), *Covid-19 e diritti dei lavoratori*, istant book della Consulta giuridica CGIL, Roma, 2020.

finirebbe per offrire, sempre e comunque, “*a square peg and asked to choose between two round holes*” (un piolo quadrato chiedendo di scegliere fra due buchi rotondi)”, volendo così citare l’immagine paradigmatica prospettata dal giudice Vince Chhabria²⁹.

Tanto più che la recente novella intervenuta sul d.lgs. n. 81/2015 ricorre all’espressione “lavoro autonomo” per indicare i lavori tramite piattaforma digitale con tutto il groviglio applicativo che ne è seguito.

Dal mio punto di vista, è davvero il caso di ricorrere alla terminologia *worker* proprio per rappresentare la Terra di Mezzo in cui si collocano quei lavori di difficile catalogazione, *sans phrase*, senza aggettivi, che da tempo sollecitano la riflessione della più attenta dottrina³⁰.

Va pure detto che, nel nostro ordine giuridico interno, la Costituzione italiana sembra superare la rigida alternativa lavoro autonomo *versus* lavoro subordinato, preferendo tutelare lo status di lavoratore in quanto tale e adoprando per rimuovere le diseguaglianze sostanziali indipendentemente dalla qualifica giuridica del tipo di lavoro che, volta per volta, venga in considerazione³¹. Insomma il sentiero verso i rimedi universali è ben tracciato, bisogna solo trovare il coraggio per incamminarvi abbandonando ogni riserva qualificatoria³².

E certamente fra i rimedi universali va annoverata la libertà/il diritto di sospendere il lavoro per esercitare una pressione sul proprio interlocutore, sia esso un datore di lavoro o il legislatore, poco importa.

Pure la Corte di Strasburgo, comunque, si è collocata lungo questo percorso interpretativo. In quella occasione i giudici, prendendo le mosse dall’art. 11 della CEDU, hanno valorizzato la libertà di associazione, provando ad “attrarre il diritto di sciopero nella famiglia dei diritti dell’uomo”³³.

²⁹ Indispensabile la lettura di TREU, *Rimedi, tutele e fattispecie: riflessioni a partire dai lavori della Gig economy*, in *LD*, 367 ss.

³⁰ Basti rinviare alle riflessioni di D’ANTONA, *La metamorfosi della subordinazione*, in *Quaderni della Riv. Critica di dir. lav.*, 1992, 23, che già esortava alla revisione profonda dello statuto giuridico del lavoro e del lavoro senza aggettivi ricorrendo ad esempi come il telelavoro “[...] indicativo di una modalità non prevista di connessione tra lavoro e produzione, che richiede di essere “digerita”, in un modo o nell’altro, dalla nozione di subordinazione [...]”.

³¹ Già D’ANTONA, *La metamorfosi della subordinazione*, cit., affermava che “[...] la Costituzione garantisce nella posizione del lavoratore alcuni valori della persona che sono alla base del nostro patto costituzionale”. Lo evidenzia, più di recente, TULLINI, *L’economia digitale alla prova dell’interesse collettivo*, in *LLI*, 2018,4, 1, cui faccio rinvio.

³² Sulla stessa traiettoria interpretativa VOZA, *Il lavoro e le piattaforme digitali: the same old story?*, in *WP CSDL. “Massimo D’Antona”.IT*, n. 336/2017.

³³ Lo spunto è tratto da ORLANDINI, *Conflitto collettivo*, cit., cui si fa rinvio. Sembra opportuno rammentare i contenuti di questa norma “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi. 2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da

Il problema che con tutta probabilità occorrerà affrontare è racchiuso piuttosto nel *discrimen* fra i comportamenti ammissibili, perché rientranti sotto l'ombrello di una fattispecie tutelata costituzionalmente, e le eventuali azioni da considerare lo stesso penalmente rilevanti. Si pensi, solo per fare un esempio, alle vicende che in astratto possono integrare gli estremi dell'art. 617-*quater*³⁴ c.p. Non si può certo dimenticare il ventaglio dei casi di cui ci ha parlato, qualche tempo fa, la dottrina³⁵ mostrando tutta la potenza persuasiva (e pure lesiva) di alcuni tipi di azioni fluite nel (e attraverso il) web³⁶.

4. Il bisogno di protezione nel lavoro digitale ai tempi del covid19 e oltre

Che l'interesse al conflitto, proiettato alla conquista di sempre maggiori tutele, emerga prepotente nell'era del lavoro digitalizzato è acclarato anche dalle querelle giurisprudenziali che si susseguono nel panorama globale, ma pure locale. Basti pensare alla vicenda di Foodora e alle ondivaghe pronunce giurisprudenziali emesse al riguardo. Ma sarebbe riduttivo fermarsi a questo punto di osservazione. La vicenda dei fattorini di Foodora ha avuto solo il ruolo di detonatore di un processo a catena innescato da un dissenso trasversale che coinvolge non solo il *delivery food*, ma il complessivo universo del lavoro "da piattaforma"³⁷.

quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui [...]

³⁴ Che dispone testualmente come "Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [...]"

³⁵ DÄUBLER, *La rappresentanza degli interessi al di là della contrattazione collettiva*, in *LD*, 2015, 93 ss.

³⁶ Emblematica è la vicenda di Lufthansa e dell'attacco subito ai propri sistemi in modo da bloccare le prenotazioni in segno di protesta verso l'approccio collaborativo con le autorità per riportare nei paesi d'origine persone che non avevano ottenuto asilo politico. Accadde pure che un cittadino nigeriano fosse morto durante il viaggio. Questo evento servì da detonatore per l'avvio della protesta collettiva da parte dei cittadini. L'effetto di quella azione fu un vero e proprio corto circuito del sistema di prenotazione della compagnia aerea, con tutte le immaginabili conseguenze sul piano economico. In generale, per una istruttiva panoramica della casistica relativa alle manifestazioni a scopo di protesta, diverse da quelle rituali, con attenzione anche alla capacità di pressing tramite internet, si rinvia allo studio di DÄUBLER, *op. cit.* Qui viene in particolare evidenziata la parabola discendente del ruolo della contrattazione collettiva, nella difesa degli interessi dei lavoratori, a vantaggio di altri modelli di coalizione a fini di protesta attraverso l'uso della stampa, delle comunicazioni su internet, ma pure delle attività dei consumatori.

³⁷ Si occupa di questa prospettiva, e cioè di ciò che delivery non è, DAGNINO, *Guardando l'altra parte del campo: la sentenza di Cassazione n. 1663/2020 al di fuori del food delivery*, in *LDE*, 2020, 1.

La pandemia ha solo lasciato intravedere nuovi bisogni di tutela. Anche qui il divenire dei fatti e delle vicende correlate all'emergenza epidemiologica dimostra che la fantasia dello studioso, per quanto possa essere vivace, risulta sempre limitata in rapporto a quanto, poi, nella realtà possa concretamente verificarsi.

Il Tribunale di Firenze, l'1 aprile del 2020, pronunciandosi inaudita altera parte proprio in tempi di Covid19, "ha ritenuto che, pur se qualificabile come autonomo, il rapporto di lavoro de quo va ricondotto a quelli disciplinati dall'art. 2, d.lgs. n. 81/2015, per i quali, in un'ottica sia di prevenzione sia «rimediale», si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.

Il giudice ha stabilito pure che in ragione delle modalità di svolgimento di questo tipo di lavoro “[...] va fatta applicazione della disciplina del Capo V-bis del d.lgs. n. 81/2015 («Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali»), finalizzata a stabilire «livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore [...] attraverso piattaforme anche digitali»”. Questo significa che il committente che utilizzi la piattaforma anche digitale è tenuto, nei confronti di questi lavoratori, a propria cura e spese, al rispetto del d.lgs. n. 81/2008 e, quindi, anche al rispetto di quanto previsto dall'art. 71 dello stesso. Tutte le volte che si riesca a rinvenire gli estremi per l'applicazione dell'art. 2 sopra citato *nulla quaestio*³⁸, ma cosa fare per lavoratori rispetto ai quali l'applicabilità di default delle tutele del lavoro subordinato appare dubbia³⁹? È vero che questi lavoratori continuano ad essere qualificati come autonomi, ma è altrettanto vero che le tipologie di tutela, riconoscibili in capo ai medesimi, si espandono e che certamente gli stessi proveranno a rivendicarne sempre di nuove, anche con l'ausilio di modalità di coalizione che passano per il web⁴⁰. Oggi si tratta dell'obbligo del dispositivo individuale di protezione (le mascherine, solo per citarne uno), domani potrebbe apparire necessario il riconoscimento di altre tutele e cautele; in un progressivo e incrementale percorso di avvicinamento alla dimensione protetta del lavoro subordinato⁴¹.

³⁸ È lo stesso legislatore che ha esteso le tutele del lavoro subordinato.

³⁹ Si legga sul punto MARESCA, *op. cit.*, che dimostra come alcune tutele, tipiche del lavoro subordinato, non si applicano automaticamente, per estraneità ontologica ma pure a fronte di “congegni normativi” che le sottraggono al collaboratore etero-organizzato.

⁴⁰ Rinvio alle riflessioni di MAINARDI, *Intelligenze artificiali e diritto del lavoro*, in Ruffolo (a cura di), *Intelligenza artificiale. Diritto, diritti, etica*, Milano, 2020. Secondo l'Autore. “L'ordinamento giuslavoristico sembra tendere quindi verso una sorta di pan-subordinazione surrettizia. Di per sé, ciò non appare un risultato criticabile, bensì apprezzabile in termini di tutela”.

⁴¹ La giurisprudenza è riuscita ad andare oltre con il ragionamento, ravvisando addirittura gli estremi del caporalato nella tipologia del lavoro con Uber. Proprio in questi giorni è stata disposta dal Tribunale di Milano l'amministrazione giudiziaria (cioè il commissariamento) di Uber Italy per l'ipotesi di reato di caporalato (art. 603-bis c.p.) nell'impiego dei *riders*, il decreto è reperibile per esteso su <https://mcusercontent.com>. Per le vicende giurisprudenziali di Uber, a livello sovranazionale, si legga DELFINO, *Il lavoro mediante piattaforme digitali tra tradizione e innovazione: il caso Uber*, in *DLM*, 2018, 337 ss.

5. Aspettando il sindacalismo nel web

I mutamenti intervenuti nel panorama socio economico italiano, ma non solo, sia riguardo la volatilità dei confini fra lavoro subordinato ed autonomo, sia riguardo le modalità di esplicazione dei nuovi lavori con (e su) piattaforma, mettono per molti versi in crisi l'utilità dei mezzi tradizionali di conflitto. Questo perché i tipici strumenti del dissenso collettivo sono fioriti intorno all'impresa, quella industriale, da sempre vista come istituzione che sottomette la collettività dei lavoratori al potere di un datore di lavoro sotto l'egida della legge nazionale.

Nei nuovi luoghi di "lotta" è tutto diverso. Le dinamiche di interazione assumono connotati tutti peculiari ma il dato certamente da non sottovalutare è lo scolorire della dimensione collettiva a vantaggio di quella individuale. Quasi non sia più necessario un portavoce organizzato⁴² capace di agglutinare le variegate voci dei lavoratori, avendo, invece, la piazza digitale la vocazione intrinseca a lasciare emergere le singole voci, sommando le une con le altre. Il fenomeno del movimento dei grillini e dell'illuminismo digitale può costituire, con tutti i suoi vizi (molti in verità) e le sue virtù, un interessante campo di osservazione⁴³.

Per molti versi si è assistito a un ritorno alle origini del fenomeno e questo perché il dato che accomuna le tipologie del conflitto e di manifestazione del dissenso, è ravvisabile proprio nel potere di coazione di una certa coalizione di soggetti⁴⁴. Questo, però, con alcune variabili non indifferenti rispetto alla tradizione dei conflitti nel (e per il) lavoro. Il web è dotato di una naturale vocazione alla espansione delle capacità comunicative dell'individuo, ma, contestualmente, è pure un luogo

⁴² Sulla ricostruzione del significato storico di "organizzazione sindacale" sempre attuale lo studio di A. ZOPPOLI, *La titolarità sindacale del diritto di sciopero*, Napoli, 2006, spec. cap. III.

⁴³ "La vera emancipazione dell'umanità non verrà dalle filosofie, ma dalle tecnologie. Quel miliardo di tonnellate di plastiche, metalli e cervelli che chiamiamo Internet permetterà all'umanità di governarsi da sola, senza partiti, né (altre) ideologie. Secondo i profeti digitali, questa sarebbe finalmente l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità politica che egli deve imputare a sé stesso. Una sorta di illuminismo digitale", così un passaggio delle riflessioni assai critiche sul fenomeno di MOROSINI, *Un "partito digitale" è una speranza o una minaccia per la democrazia? Il caso del Movimento 5 stelle*, in <http://temi.repubblica.it/micromega-online>. L'Autore evidenzia in questo scritto tutte le criticità dell'approccio di coalizione digitale governato dall'alto.

⁴⁴ Basti riflettere sulle pratiche di mobilitazione e di organizzazione, che si muovono prevalentemente dal locale – dove nascono autonomamente collettivi e organizzazioni in diverse città – al nazionale, e questo attraverso reti preesistenti, network e infrastrutture istituzionalizzate oppure legami informali, ma anche attraverso processi di costruzione di relazioni e di messa in rete. Si pensi a quello che è accaduto nelle università e alla mobilitazione di ricercatori e docenti precari che hanno scelto anche di salire sui tetti per rendere ancora più concreta la protesta. In questo caso specifico si è fatto ricorso alla rete nazionale Flc-Cgil, Retescuole, le reti dei centri sociali e altre reti di protesta (dai No-Tav ai No-Ponte). Si tratta della ricostruzione di L. CARUSO-GIORGI, *Capitalismo digitale e azione collettiva*, in *QRS*, 2015, 3, 183 ss.

foriero di una certa insofferenza verso il ruolo dei sindacati⁴⁵. Come si diceva il “collettivo” cede il passo alla dimensione individuale *one to one*, tipica di molte attività che transitano attraverso un qualsiasi schermo.

L'emergenza globale, correlata al diffondersi del virus, ormai tristemente noto come Covid19, ha contribuito a rinsaldare la consapevolezza della capacità di impatto mediatico di alcune forme di aggregazione finalizzate ad esprimere un pensiero o uno stato d'animo. Basti, a questo fine, soffermarsi sulle variegate espressioni di *flashmob* musicali cui abbiamo assistito durante il periodo dell'isolamento eteroimposto. Insomma l'inattesa esperienza della pandemia ha lasciato emergere, ove ce ne fosse stato ancora il bisogno, la potenzialità comunicativa del web e dei social, e più in generale di tutti i luoghi di socialità virtuale.

Il *flashmob*⁴⁶, in particolare, rappresenta l'evoluzione, *rectius* trasfigurazione, della specie “conflitto” almeno nell'ambito della disciplina italiana⁴⁷, ma pure il *nestrike*⁴⁸, e cioè quella tipologia di protesta che si muove sul *web* in alternativa al *flashmob*. Il contesto storico in cui ci si siamo, nostro malgrado, ritrovati, ha rilanciato la potenza comunicativa di questi fenomeni sociali, spesso utilizzati, più che

⁴⁵ TULLINI, *L'economia digitale alla prova dell'interesse collettivo*, cit.

⁴⁶ La terminologia è stata coniata nel 2003 per indicare un assembramento improvviso di un gruppo di persone in uno spazio pubblico, che si dissolve nel giro di poco tempo, con la finalità comune di mettere in pratica un'azione insolita. Il raduno viene generalmente organizzato via *internet* (posta elettronica, reti sociali) o telefonia cellulare ma anche volantaggio. Le regole della manifestazione sono illustrate ai partecipanti pochi minuti prima che questa abbia luogo, ma, se necessario, possono essere diffuse con un anticipo tale da consentire ai partecipanti di prepararsi adeguatamente. Che il *flashmob* sia una delle moderne manifestazioni del boicottaggio lo chiariscono le corti tedesche. È diffusamente spiegato nello studio di ALES, *Lo sciopero nei servizi pubblici in Germania: uno sguardo critico dall'Italia*, in Pino G. (a cura di), *Diritti fondamentali e regole del conflitto collettivo*, Milano, spec. 466. In questo lavoro si riassume la bizzarra protesta, messa in atto da iscritti ma anche semplici cittadini coinvolti con il volantaggio, espressa dal simultaneo presentarsi “[...] presso la filiale indicata nel messaggio per acquistare un prodotto dal prezzo irrisorio o di riempire carrelli di tali prodotti, lasciandoli poi incustoditi in prossimità delle casse o fingendo, all'esito del conto, di aver dimenticato il portafogli. Ciò con l'effetto di creare un malfunzionamento dell'attività dell'impresa, irritazione nei clienti “normali” e conseguente danno economico e di immagine”. In quella occasione la *querelle* giudiziaria si concluse positivamente per i manifestanti, sulla base della considerazione che l'impresa avrebbe ben potuto intervenire adottando strumenti difensivi adeguati, quali la chiusura temporanea della filiale o il divieto d'accesso agli aderenti alla protesta. Su questi temi si veda pure DONINI, *Il lavoro attraverso le piattaforme digitali*, Bologna, 2019, spec. il cap. V.

⁴⁷ CARRIERI, *Lo sciopero polverone: si può contenere?*, Editoriale, in DLM, 2017, 225 ss., osserva proprio come lo sciopero cambia pelle poiché i soggetti promotori sono in larga misura diversi dal passato.

⁴⁸ Si tratta di una sorta di invasione coordinata e nello stesso orario di un sito *web* sino a renderlo inutilizzabile. Una specie di corteo virtuale che prende di mira un URL da agganciare simultaneamente in modo da intasarlo e mandarlo in stallo. Così ROTA, *Il web come luogo e veicolo del conflitto collettivo: nuove frontiere della lotta sindacale*, in Tullini (a cura di), *Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela*, Torino, 2017, 197 ss.

per protestare ed esercitare pressioni a fini rivendicativi, per favorire, con una peculiare forma di cooptazione, l'adesione ad un movimento di manifestazione di un pensiero, qualunque esso fosse.

Al distanziamento sociale si è accompagnato, infatti, un imponente ravvicinamento digitale, a fisiologica e silenziosa compensazione di una frattura emozionale che ha scosso più o meno tutti.

Ho avuto modo, in altra occasione, di rilanciare un pensiero sul quale ci si era molto soffermati, in un momento in cui si studiava il riconoscimento della libertà di confliggere anche a soggetti che naturalmente non ne apparivano portatori. Riprendo, quindi, quel pensiero, del quale sono ancor più convinta oggi, e che può essere così sintetizzato: è la coalizione la scaturigine di tutti i moderni sistemi sindacali⁴⁹. È la coalizione che precede ed (oggi) eccede, il modello sindacale germinato intorno alla società industriale e post industriale.

È proprio il fenomeno della coalizione che si inverte dentro i circuiti telematici fino a conquistare una potenza vulnerante e una formidabile *vis* persuasiva. La pandemia ha davvero rinsaldato la coscienza delle potenzialità suggestive di queste manifestazioni.

E così i *riders* si coalizzano e creano una rete⁵⁰ per protestare e ottenere il riconoscimento di migliori condizioni di lavoro unitamente alle tutele previste per il lavoro subordinato⁵¹. E chissà quali scenari possono ancora disvelarsi ai nostri occhi che ancora, oggi, non è dato poter prevedere⁵².

Un dato certo è, tuttavia, possibile ravvisarlo sin d'ora. L'azione sindacale, così come è strutturata oggi, rischia di essere considerata collegata a paradigmi superati perché ancorati ai modelli del XX secolo.

⁴⁹ È la visione di B. Caruso condivisa in CARUSO-NICOSIA, *Il conflitto collettivo post moderno: lo "sciopero" dei lavoratori autonomi*, in WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT, n. 43/2006.

⁵⁰ Basti riflettere su alcuni casi di cronaca. Si legge su <https://milanoimovimento.com> che "In occasione del Primo Maggio, giornata internazionale di rivendicazione dei diritti dei lavoratori, i rider di diverse città italiane lanciano la piattaforma comune "Diritti per i rider". Da Milano a Bologna, passando per Firenze, Roma, Napoli e Palermo, i rider si coalizzano per dare vita all'unione delle esperienze sindacali attive su tutti i territori della penisola come "Rider x i diritti".

⁵¹ Nella protesta del maggio 2020 i *rider* affermano che "È tempo che Glovo, Deliveroo, Just Eat e UberEats si attrezzino per garantire reddito e sicurezza sul lavoro, non soltanto per noi fattorini ma anche nell'interesse della tenuta del sistema sanitario nazionale" cfr. le affermazioni prospettate in <https://milanoimovimento.com>

⁵² La contestazione di Hong Kong è un saggio in tal senso. Ne *La Repubblica* del 28 dicembre 2019 si legge che "La protesta di Hong Kong è anche virtuale. Attraverso Grand Theft Auto V è passata al mondo dei videogame, quello globale, senza confini, senza regole. Scavalcando media e transenne, lanci di agenzia, reportage, propaganda, promesse, i giovani manifestanti pro democrazia ora lanciano fiamme e lottano per il loro messaggio dalle console. A casa, come non possono fare per le strade della loro città dove la protesta va avanti da quasi sette mesi, sono senza maschera. La indossano online. GTA V non è più un gioco, è il loro campo di battaglia parallelo, una rivoluzione". Insomma la protesta corre sul web e ottiene un effetto mediatico dirompente.

Ma siamo sicuri che la coalizione senza una “guida organizzata” abbia chance di migliore funzionamento? Basterebbe, in verità, innescare un processo di autoapprendimento e di rinnovata maturità da parte delle organizzazioni sindacali; sembra sia giunto il momento, cioè, di trarre forza (e consapevolezza) dalle proprie debolezze e accogliere le nuove sfide organizzative, magari basate su un ricorso saggio ai nuovi modi di coalizione e comunicazione⁵³. Insomma se il lavoro diventa “smart”, pure il sindacato tradizionale, che voglia ancora assolvere in modo efficace alle proprie basilari funzioni, dovrebbe fare altrettanto.

Una guida attenta e consapevole potrebbe garantire lo sviluppo democratico di queste manifestazioni collettive. Se è vero che il web (in senso lato) racchiude un potenziale comunicativo di non poco momento, è altrettanto vero che il ventaglio dei lavori che vi passano attraverso sottende il pericolo di un eccessivo individualismo che collide con la stessa idea di solidarietà collettiva. L’animus competitivo, che spesso si annida nei luoghi di lavoro con (e su) piattaforma⁵⁴ digitale, non costituisce certamente un sostrato favorevole per lasciare attecchire la “coscienza di classe” necessaria per esprimere compiutamente tutte le libertà sindacali racchiuse nella nostra Carta Costituzionale. Occorre, pertanto, uno scatto di orgoglio e maturità anche nei sindacati, affinché si dia corso al necessario svecchiamento di metodi e luoghi della comunicazione; in modo che le tecnologie, piuttosto che essere demonizzate, diventino un nuovo e formidabile strumento di comunicazione e aggregazione.

Si pensi, solo per un attimo, alla semplificazione dell’iter per avviare un’assemblea virtuale e alla neutralizzazione istantanea di tutte le problematiche connesse all’obbligo datoriale di fornire una sede sicura ed adeguata per lo svolgimento dell’assemblea⁵⁵. Facebook ha tutte le carte in regola per diventare addirittura la bacheca sindacale, ma si potrebbe pure fare ricorso alle *app* per supportare la contrattazione. Per quello che concerne il tema specifico di questo scritto, di fatto ci si muove già in questa direzione, posto che tutte le operazioni di *flashmob* e *nestrike* sottendono le medesime logiche. Qui i lavoratori non fanno altro che organizzarsi in modo orizzontale e dinamico⁵⁶. Anche in questi ambiti basterebbe un accompa-

⁵³ Senza cioè cadere negli eccessi della overdose da piattaforma.

⁵⁴ Si pensi alla logica perversa del sistema reputazionale ed al fatto che ci si esclude reciprocamente nell’accesso al lavoro, posto che si è tutti competitor. È stato pure osservato che il lavoro smart o su piattaforma è rischioso poiché diffonde la sindrome di Hikikomori e cioè una sorta di “ritiro sociale” del lavoratore dovuto all’individualizzazione dei rapporti, alla segmentazione contrattuale e degli interessi e da ultimo, proprio all’assenza di una sede di lavoro fisica, in ragione del fatto che il rapporto di lavoro nasce e vive nel mondo virtuale. Rinvio alle riflessioni di MAROCCO, *Smart-working e lavoro digitale: come rompere l’hikikomori lavorativo?*, in *Menabò di Etica ed Economia*.

⁵⁵ Cfr. MAROCCO, *op. cit.*

⁵⁶ *Idea diffusa*, per esempio, è una piattaforma della CGIL che connette tutti coloro che si occupano di digitalizzazione e del relativo impatto sul lavoro. Essa risponde a tre funzioni: a) conoscere il contesto per comprendere i processi in corso, b) condividere esperienze e pratiche emergenti in modo non

gnamento delle peculiari modalità comunicative, in modo da ricavarne il meglio che le medesime possano dare.

Nel riannodare i fili della riflessione prospettata nei primi paragrafi, vale quindi la pena domandarsi, quali conseguenze (e come neutralizzarle eventualmente) potrebbero derivare dalla sospensione in blocco di queste nuove prestazioni essenziali. Di fronte all'ignoto, ma al cospetto dell'unica certezza ravvisabile nel bisogno di tutelare, sempre, tutti i beni/interessi correlati alla persona, costituzionalmente garantiti, resta illuminante la ratio del *balancing test* fra beni/interessi di pari dignità costituzionale⁵⁷. Non è possibile in queste poche pagine affrontare diffusamente il nodo del fondamento costituzionale dell'astensione dai lavori che passano attraverso le piattaforme, qui basti solo osservare che la coa(li)zione dei *worker* può seguire le stesse sorti giuridiche delle mobilitazioni che condussero nel 2000 a far scivolare sotto l'ombrello regolativo dell'art. 2-bis, l. n. 146/1990, pure i lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori. Soggetti per i quali fino a quel momento sembrava impossibile costruire regole in grado di imbrigliare e irregimentare un tipo di attività nato per essere libero dall'eterodirezione datoriale ma anche, e specularmente, fuori dalla portata protettiva dell'art. 40 Cost.⁵⁸.

In modo da ricondurre sotto l'egida dell'art. 18 Cost. pure l'astensione dal lavoro dei *worker*. Si tratta, come osservato in un precedente scritto⁵⁹, della norma che costituisce, sul piano costituzionale, un *prius* normativo da cui scaturisce pure la disposizione di cui all'art. 39, così come quella relativa all'art. 40 Cost. La stessa dottrina costituzionalistica si preoccupa di precisare che “il problema della convivenza delle libertà, considerate nelle loro varie dimensioni ('positive' e 'negative'), diviene fondamentale ai fini della determinazione della 'costituzione della libertà', ovvero ai fini della definizione dei valori della personalità umana come sistema di valori supremi”. Riconosce pure che “[...] è errato affermare che nella Costituzione

sistemico proprio per evitare disequaglianze, c) formare sindacalisti con l'utilizzo di strumenti digitali ed il meccanismo dell'algorithm. Insomma *Idea diffusa*, consente di “apprendere competenze di *organizing* e di esercitare una nuova *forma mentis* costruendo intelligenza collettiva”. Così RATTO TRABUCCO, *Le professioni digitali del futuro fra ambiti, competenze e discipline emergenti*, in questa *Rivista*, 2019, 4, spec. 339 ss.

⁵⁷ In generale, sulla funzione del bilanciamento fra beni costituzionali nel periodo dei mesi di chiusura a causa dell'emergenza epidemiologica, si legga BELLAVISTA, *Normativa emergenziale e diritti fondamentali*, in Bonardi-Carabelli-D'Onghia-Zoppoli L. (a cura di), *Covid-19 e diritti dei lavoratori*, instant book della Consulta giuridica CGIL, Roma, 2020; sulle virtù del contemperamento fra diritti, racchiuso nella legge 146/1990, si legga PASCUCCI, *Metamorfosi del conflitto e contemperamento dei diritti nella l. n. 146/1990*, in *DLRI*, 2017, 567.

⁵⁸ Si pensi, solo per un attimo, alla protesta degli avvocati (camere penali) e a tutte le conseguenze, su cui si ragionava qualche anno addietro, in termini di rimproveri penali, o ricadute civili, all'avvocato penalista, nei casi di danni al cliente qualora dallo “sciopero” fosse derivato un pregiudizio alla sfera della libertà personale di un imputato.

⁵⁹ Ancora NICOSIA, *Conflitto Collettivo e nuovi lavori*, cit.; ma vedi pure CARUSO-NICOSIA, *op. cit.*

italiana vi sia una gerarchia (astratta) dei valori di libertà, dal momento che il principio della ‘indivisibilità delle libertà’, derivante dal fatto che queste sono nel loro complesso manifestazioni giuridiche (o valori costituzionali espressivi) dell’unitario concetto normativo di persona umana, impedisce di attribuire un maggior pregio a determinate libertà anziché ad altre [...]”⁶⁰. Il presupposto di tali affermazioni consiste nella visione unitaria del sistema delle libertà contemplato dalla Costituzione, perché tutte concorrono a stabilire lo statuto di indipendenza della persona umana. Del resto, l’art. 18, assieme all’art. 39, è l’espressione del medesimo sistema di garanzie costituzionali di quelle libertà che si possono definire “collettive” e che sottendono l’obiettivo della realizzazione di finalità comuni a una pluralità di soggetti. Tutte le norme ora citate sono il precipitato del *favor* del nostro legislatore costituente rispetto al fenomeno associativo, laddove si afferma che gli unici limiti alla libertà di associarsi liberamente consistono nel perseguimento di fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale; nessun limite specifico e nessuna legislazione più severa possono essere adottati per i fenomeni associativi.

Che si associno pure, anzi si coalizzino, i lavoratori del web, troveranno norme costituzionali adattabili, flessibili e soprattutto pronte ad accogliere qualsiasi manifestazione⁶¹, purché rispettosa degli argini predisposti nella medesima Carta Costituzionale.

Come contraltare di questo importante riconoscimento bisognerà accettare la contropartita del rispetto di alcune regole “essenziali”⁶². Ma di tutto questo ci racconterà, di certo, “l’anno che verrà”⁶³.

⁶⁰ Esaustiva la voce di BALDASSARRE, *Libertà*, in *EGT*, 1990, spec. 18.

⁶¹ Su questo sentiero si sono incamminate persino le *influencer* su scala mondiale, prospettando una protesta globale che consiste nel lasciare per un giorno, a seconda dei propri orari di connessione, i *followers* su *instagram* senza una nuova immagine, un commento o un post aggiornato. Sul TCU, The Creator Union, il primo sindacato delle *influencer*, e su altri aspetti della questione, si può leggere la pagina internet <https://www.laleggepertutti.it/>.

⁶² E il rispetto delle ormai classiche tutele come i “servizi minimi” piuttosto che il “preavviso”.

⁶³ È profetico il testo di Lucio Dalla.